

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XV-bis  
n. 1

## CORTE DEI CONTI

—————

DETERMINAZIONE SULLA NON CONFORMITÀ A LEGGE  
DEL COMPORTAMENTO DEL MINISTERO DEL TESORO IN  
MERITO ALLE PROCEDURE DI COMUNICAZIONE DEL CO-  
STO ANNUO DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE  
PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)

*(articolo 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259  
e articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20)*

DETERMINAZIONE N. 11

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1997**  
—————



CC 2

Mo 2

Determinazione n. 11/97



La

# Corte dei Conti

in

*Sezione del controllo sugli enti*

nell'adunanza del 4 aprile 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958 n. 259;

visto l'art. 3 comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

udito il relatore Presidente di Sezione prof.dott. Roberto Coltelli;

esaminati gli atti;

## FATTO

Per disposto dell'art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 (modificato dal decreto legislativo n. 546 del 21 dicembre 1993) "le aziende che producono servizi di pubblica utilità" sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del tesoro "il costo annuo del personale comunque utilizzato"; la comunicazione deve essere effettuata "in conformità alle procedure" definite dal Ministero, d'intesa con il Dipartimento.

L'art. 3 comma sesto della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 prescrive che le amministrazioni soggette al controllo devono comunicare alla Corte "le misure consequenzialmente adottate" a seguito delle "osservazioni" della Corte stessa, contenute nelle relazioni alle sedi parlamentari, o formulate "in qualsiasi altro momento".

Come riferito nella relazione al Parlamento sulla gestione finanziaria dell' ENEL s.p.a. per l'esercizio 1994 (deliberata nell'adunanza della Sezione del controllo sugli enti del 25 luglio 1995), in risposta alla richiesta del magistrato della Corte dei conti, incaricato del controllo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 259 del 21 marzo 1958, la Società ha dichiarato di non avere provveduto alla comunicazione predetta in quanto "le necessarie procedure non risultano ancora emanate".

Delle procedure stesse, osserva la relazione, "va pertanto sollecitata l'adozione".

La relazione sulla gestione finanziaria della Società per l'esercizio 1995 (deliberata dalla Sezione nell'adunanza del 30 luglio 1996) riferisce che le procedure in questione non risultavano successivamente emanate; ha rinnovato quindi la

segnalazione del "comportamento omissivo delle autorità competenti in materia".

Con nota del 26 settembre 1996 il magistrato incaricato del controllo sulla Società ha formulato richiesta al Ministero del tesoro di comunicare, in ottemperanza al precitato disposto dell'art. 3 sesto comma della legge n. 20, le misure adottate a seguito dell'osservazione formulata dalla Corte.

La richiesta è stata reiterata con nota del 16 dicembre successivo, che al pari della prima è rimasta senza risposta.

E' seguita la convocazione dell'odierna adunanza, per l'esame della "questione della conformità a legge della mancata comunicazione alla Corte dei conti delle misure adottate a seguito della richiamata osservazione".

Dell'adunanza è stata data informazione con nota del 25 febbraio 1997 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, con l'avviso della facoltà di far pervenire alla Sezione deduzioni e memorie, e di rappresentare oralmente le proprie ragioni nell'adunanza stessa per il tramite di propri dirigenti.

Con comunicazione del 4 aprile 1997 il Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) ha rappresentato che "difficoltà di notevole rilevanza hanno ritardato la completa attuazione della normativa", e le rilevazioni concernenti le aziende di servizi di pubblica utilità sono "ancora nella fase istruttoria di individuazione e classificazione degli enti", in ragione della particolare complessità della regolamentazione della materia, e delle difficoltà di pervenire a definizioni univoche.

All'adunanza odierna non erano presenti i rappresentanti delle Amministrazioni sopra indicate.

## DIRITTO

Argomento in esame è l'applicazione del sesto comma dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994, per la mancata informazione alla Corte delle misure adottate a seguito dell'osservazione formulata in ordine all'emanazione delle procedure di comunicazione alle Amministrazioni competenti del costo del lavoro del personale delle aziende che producono servizi di pubblica utilità, ai sensi del richiamato art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

La Sezione, con determinazione n. 14/94 del 26 aprile 1994, ha posto in risalto l'importanza del disposto legislativo, che, nel quadro dell'innovata conformazione del controllo, concorre alla sua maggiore incisività, in armonia con la funzione collaborativa alla quale è improntato il controllo stesso.

In adunanza di Sezione del 24 settembre 1996 è stato ravvisato che le "amministrazioni" tenute alla comunicazione si identificano negli enti, ed altresì nei Ministeri, ai quali le osservazioni sono rivolte.

Nella determinazione di Sezione n. 3/97 dell'11 febbraio 1997 è la considerazione che la norma richiamata testualmente impone alle amministrazioni di dare informazione delle iniziative assunte a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte nell'esercizio del controllo, pur non prescrivendo l'obbligo di ottemperanza alle indicazioni contenute nelle osservazioni stesse; tuttavia, con la previsione della comunicazione delle "misure conseguentemente adottate", implica la doverosità dell'adeguamento a tali indicazioni, o della esplicitazione delle ragioni ostative all'adeguamento: che deve appunto essere fornita con la comunicazione predetta.

Nel caso in esame l'amministrazione competente per l'informazione alla Corte delle misure adottate a seguito della sopra indicata osservazione è stata individuata, in sede di procedimento istruttorio, nel Ministero del tesoro, in ragione del ruolo preminente ascrittogli dalla legge per la definizione delle procedure di comunicazione del costo del personale delle aziende che producono servizi di pubblica utilità, tra le quali si annovera l'ENEL s.p.a.; procedure, vale notare, che si inseriscono come momento condizionante nel procedimento di rilevazione del costo del lavoro, al quale il precitato decreto legislativo n. 29 del 1993 annette considerevole importanza.

Dalla premessa esposizione dei fatti risulta evidente il comportamento omissivo del Ministero, che solo in data odierna, e dopo una prolungata inosservanza del richiamato disposto della legge n. 20 del 1994, ha provveduto a fornire sommaria indicazione delle ragioni della mancata emanazione delle procedure predette.

La rilevata omissione riveste particolare gravità, in quanto non solo contrasta con una precisa disposizione di legge, ma inoltre disattende l'esigenza di una maggiore incisività dell'azione di controllo, sottesa, come si è in precedenza avvertito, alla disposizione stessa.

P.Q.M.

dichiara la non conformità a legge del comportamento del Ministero del tesoro

ro, a seguito dell'osservazione della Corte stessa, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina che copia della presente determinazione sia inviata ai Signori Presidenti delle due Camere del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro.

Presidente  
estensore

f/to Roberto Coltelli

Depositata in Segreteria il 7 aprile 1997

p. c. c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRETTORE SUPERIORE

(Roberto Coltelli)



